

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 4 MORI SOCCORSO ODV

Il giorno 20 del mese di Febbraio dell'anno 2026 alle ore 17:00 presso la sede legale dell'Associazione **4 MORI SOCCORSO ODV** si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocata per il giorno 16 Febbraio 2026 alle ore 16:00, l'Assemblea Straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Discussione e approvazione dello statuto modificato per l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). ;
2. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione **Madeddu Daniele** il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti **Granara Michele** a svolgere le funzioni di Segretario. Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, verificato il numero dei presenti in un apposito foglio firme

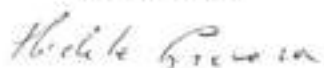
Dichiara

L'Assemblea, validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, passa alla trattazione dello stesso. Il Presidente informa i soci riguardo agli ultimi aggiornamenti legislativi relativi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Viene spiegata l'importanza dell'iscrizione dell'ente nel registro per ottenere i benefici previsti dal Codice del Terzo Settore, tra cui la possibilità di accedere a fondi pubblici e privati e il mantenimento della qualifica di Ente del Terzo Settore. Il Presidente ricorda inoltre che la precedente modifica statutaria deliberata dall'Assemblea, finalizzata all'iscrizione al RUNTS, non è andata a buon fine, in quanto l'Ufficio del RUNTS ha richiesto ulteriori adeguamenti statutari ritenuti necessari ai fini dell'iscrizione. Si rende pertanto necessario procedere a una ulteriore modifica dello statuto, conformemente alle osservazioni ricevute. Il Presidente illustra brevemente le parti oggetto di modifica, invitando i presenti a prenderne visione – omissis. Dopo breve discussione, i soci presenti esprimono il loro consenso a procedere con la modifica statutaria così come illustrata e autorizzano il Presidente ad adoperarsi, con il supporto del CSS Sardegna, per completare l'iter di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Si passa quindi alla votazione.

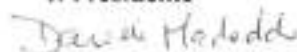
L'assemblea approva all'unanimità

Alle ore 18:00, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea e programma l'affissione della delibera per 30 giorni nella bacheca sociale.

Il Segretario



Il Presidente





STATUTO Associazione 4 Mori Soccorso

ART.1 (Denominazione, sede e durata)

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e dal decreto Legislativo 3/07/2017 n. 117 denominato anche "Codice del Terzo Settore", attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e del Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106., E' costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (da qui in avanti denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS") l'Associazione, Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione 4 Mori Soccorso" in acronimo "Associazione 4M". La denominazione sarà integrata con la qualifica di Organizzazione di Volontariato (ODV in acronimo) in esito all'iscrizione nel Registro Unico di Terzo Settore (RUNTS). Dall'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'associazione diventerà quindi "Associazione 4 Mori Soccorso ODV" oppure "Associazione 4 Mori Soccorso organizzazione di volontariato", in acronimo "4M O.D.V." L'Associazione ha sede legale fissata in Via Venezia n° 60 Iglesias (SU). Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione mediante delibera del Consiglio Direttivo potrà entrare nella rete del CSS Sardegna e aderire ad altre organizzazioni.

ART. 2 (Scopi, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati anche nell'elettività delle cariche sociali. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 comma 1 del D.lgs 117/2017 le seguenti attività:

rif. lett. "a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni";*

rif. lett. " b) *interventi e prestazioni sanitarie";*

rif. lett. " c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*

rif. lett. "d) *educazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;"*

rif. Lett. "y) *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;*

Ferma la ratio e i limiti posti dal Codice del Terzo Settore, l'associazione potrà svolgere le attività sopra elencate in tutte quelle espressioni e articolazioni che esse potranno assumere in concreto,



svolte singolarmente o combinate tra di loro, come quelle che di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo qui di seguito si riportano:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8.11.2000 n. 238 e ss modificazioni, interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5.02.1992, n. 104 e legge 22.06.2016 n. 112 e ss modificazioni;
- Collaborazioni e gestione di strutture ospedaliere, socio-sanitarie, socio-assistenziali, territoriali od extraterritoriali, per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Svolgere, altresì, tutte le attività, effettuate in stretta collaborazione con il personale medico e paramedico, di accompagnamento e di accudimento della persona nel compimento dei bisogni primari quotidiani, con esclusione di qualsiasi mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale sanitario;
- Integrazione delle attività delle strutture pubbliche per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, di personalizzazione, di informazione e di educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente; sviluppa e realizza progetti, anche con servizio domiciliare, a favore di soggetti svantaggiati, poveri, immigrati, disabili fisici e psichici;
- Promuovere la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni attraverso la formazione anche costruendo un collegamento diretto e bilaterale con Scuola e Università.
- Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la socializzazione per persone "fragili" e soggetti "con mobilità ridotta e/o problematiche psico-fisiche".
- Gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti ai ragazzi per conto di Enti pubblici e privati;
- Coordinamento e fornitura dei servizi socio-assistenziali generici e qualificati sia in proprio che in convenzione;
- Attività e servizi di accompagnamento e trasporto di beni e persone, in conto proprio o in conto terzi, compreso trasporto disabili;
- Servizi di vigilanza e portierato, fornitura di servizi diurni e notturni di assistenza integrativa alla persona, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaborazioni esterne;
- Costituire al suo interno un gruppo di docenti per la formazione del personale di Protezione Civile, nel pieno rispetto delle leggi regionali e nazionali;

L'associazione può intraprendere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017. E' facoltà dell'associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa alla finalità sociale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo: attività ricreativa in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; la gestione di centri benessere e fisioterapici; la vendita di articoli sanitari; l'attività promossa dagli associati anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo. Sarà cura del Consiglio Direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri Enti/Associazioni per la realizzazione di iniziative coerenti con i propri scopi o comunque deliberate dal Consiglio Direttivo. Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, che siano essi mobili o immobili; fare



contratti e/o accordi con altre Associazioni o terzi in genere nel rispetto, comunque, delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni ETS. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dalle disposizioni di legge in materia. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Qualità di volontario)

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 4

(Criteri di ammissione e cessazione dalla qualità di associato)

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione all'utilizzo dei dati per le finalità associative, in ossequio alla legislazione vigente in materia di privacy al momento della domanda;
- per i minori la domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o dal tutore.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata entro 30 giorni all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. Costituiscono cause di cessazione dalla qualità di socio dell'Associazione:

- morte;
- il recesso;
- l'esclusione, in virtù di:



- comportamenti lesivi dell'immagine dell'associazione;
- inosservanza dello Statuto e/o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- mancato versamento della quota associativa, salvo giustificati e motivati impedimenti;

In caso di cessazione dalla qualità di socio, le quote annuali sono in-trasmissibili, non sono ripetibili e non può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Qualora le inadempienze del socio non siano così gravi da determinare la sua esclusione dall'Associazione o, al contrario, qualora siano così gravi da giustificare un provvedimento cautelare da adottare nelle more del procedimento di esclusione, il Consiglio direttivo può sospendere l'interessato per un periodo determinato. L'esclusione del volontario tirocinante che non abbia ancora i requisiti per diventare socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'interessato. L'Aspettativa, ossia l'assenza autorizzata dal servizio, non costituisce causa di cessazione dalla qualità di socio.

ART. 5 **(Diritti e doveri del socio)**

Ogni associato ha il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se e in quanto preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali e inerenti all'attività associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Ogni associato ha l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

ART. 6 **(Organi dell'Associazione)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente
- Organo di Controllo (se previsti dalla legge).

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato



può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori (o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora lo Statuto/la legge lo preveda);
- nominare l'Organo di Controllo e quello di Revisione (nei casi previsti dal CTS);
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il bilancio di esercizio/rendiconto di cassa (o il bilancio sociale qualora l'Associazione abbia realizzato, nell'esercizio annuale, ricavi, vendite proventi o entrate comunque denominate superiori ad € 220.000,00) ;
- approvare impegni economici pluriennali;
- approvare lo Statuto e le relative modifiche;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'Assemblea;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su ogni altra questione che venga sottoposta alla sua attenzione ed inserita all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata a mezzo affissione in bacheca, a mezzo di posta, posta elettronica, dichiarata come valido avviso di convocazione da parte del socio al momento della iscrizione dello stesso all'Associazione. L'avviso dovrà essere trasmesso/pubblicato almeno 15 giorni prima la data dell'Assemblea e dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega salvo diversa deliberazione da parte dell'Assemblea che, comunque, non potrà deliberare un aumento delle deleghe oltre le tre. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In via straordinaria l'Assemblea è convocata dal Presidente su iniziativa propria e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità ovvero qualora ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o un decimo dei soci. La richiesta motivata deve essere indirizzata al Presidente, o, in caso di sua indisponibilità, al Vicepresidente o al Presidente del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea straordinaria è inoltre convocata per deliberare le modifiche allo Statuto nonché per lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del suo patrimonio e la nomina dei liquidatori.

Quorum costitutivi e deliberativi. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto di cassa o del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente



costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per la trasformazione, fusione e scissione, è sempre necessario il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Organo di amministrazione dell'associazione è il Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il rendiconto e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare e disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di 3 (tre) a 7 (sette) componenti (poiché dispari) nominati dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento con le eventuali quote associative annuali, per la durata di 4 anni e rieleggibili. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, se esistente, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- i) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- j) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi in oggetto.

Possono essere candidati come membri del Consiglio Direttivo le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - **(Il Presidente)**

Il Presidente ha potere di firma ed è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti (rif. Art. 7 del presente statuto). Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa



dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti (rif. Art. 7 del presente statuto). Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, si occupa di assumere personale dipendente, stipulando contratti di lavoro. Il Presidente conferisce mandati di consulenza e potrà concretizzare i rapporti con gli Istituti di Credito ed altri Enti in quanto detiene la firma sociale.

ART. 10 **(Vice Presidente)**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 **(Segretario)**

Il Segretario prepara i Verbali di Assemblea, redige il rendiconto contabile annuale e la sua relazione; cura gli affari di carattere amministrativo e finanziario.

ART. 12 **(Socio Volontario, Ordinario e Onorario)**

- **Soci Volontari.** Sono le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e svolgono attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Essi presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo e versano la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge.

- **Soci Ordinari.** Sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, versano la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea, senza essere obbligati a svolgere attività di volontariato. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

- **Soci Onorari.** Sono le persone fisiche alle quali l'Assemblea conferisce tale qualifica per particolari meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione o per aver contribuito in modo significativo al perseguimento delle sue finalità. Essi versano la quota associativa eventualmente stabilita e godono dei medesimi diritti e doveri degli altri soci.

Tutti i soci, purché in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alla vita associativa e godono dell'elettorato attivo e passivo, potendo essere eletti alle cariche sociali, nel rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza e pari opportunità.

ART. 13 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall' Art. 30 d.lgs. 117/17. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 d.lgs. 117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di



controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 31 CTS, l'Assemblea nominerà un Revisore legale dei Conti o una Società di revisione legale iscritti in apposito Registro.

ART. 15

(Norme riguardanti le cariche e gli incarichi)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, hanno durata di 4 (quattro) anni e possono essere rinnovate. Egualmente gratuiti sono gli incarichi, su nomina del Consiglio Direttivo, che hanno durata annuale e possono essere rinnovati. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o altra causa, l'assemblea dei soci, appositamente riunita, procederà all'elezione del nuovo componente o dei nuovi componenti. La nomina avverrà tramite votazione a maggioranza dei presenti. Il componente subentrante rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo. La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associativa.

ART. 16

(Patrimonio)

L'associazione non ha scopo di lucro e il patrimonio – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 16, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, capitali e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ha altresì l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. Per l'individuazione delle fattispecie di cui al comma precedente, si fa integrale riferimento alle norme di Legge (art. 8 d.lgs. 117/17).

ART. 18

(Finanziamento – Risorse Economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

1. quote associative e contributi degli aderenti;





2. contributi di privati;
3. contributi dello Stato;
4. contributi provenienti da Enti, Istituzioni pubbliche o Organismi internazionali;
5. donazioni e lasciti testamentari;

ART. 19 (Rendiconto - Bilancio)

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto consuntivo e il progetto di bilancio preventivo sono predisposti a cura del Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, e depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. L'Assemblea approva il bilancio consuntivo e preventivo con la maggioranza assoluta in prima convocazione e con quella semplice in seconda convocazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo", salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 20 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere obbligatoriamente i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro degli inventari;
- Libro delle adunanze di ogni altro organo sociale eventualmente nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li metterà a disposizione sotto la supervisione di un Consigliere all'uopo delegato entro 15 gg dalla richiesta. Il socio che prenda visione della documentazione soggiacerà alle disposizioni sulla privacy proprie degli Organi Amministrativi. La divulgazione senza autorizzazione dei dati o informazioni contenute nella documentazione visionata sarà causa di grave inadempimento agli obblighi statutari e motivo di espulsione.

Art. 21 (Lavoratori)

I lavoratori sportivi dell'associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, ed in quanto compatibili, ed alle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 del d.lgs. 36/2021. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale si applica l'art. 37 del d.lgs. 36/2021. L'associazione può, altresì, stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 36/2021. Nella ricorrenza dei presupposti, il lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, co. 1, cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui



all'art. 2, co. 1, d.lgs. 81/2015. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori sportivi impiegati nell'attività potrà essere fatta nel rispetto delle norme del dipartimento dello sport per quanto compatibili con il CTS. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione in base al settore di appartenenza.

Art. 22 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà - Sono ammesse, altresì, le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo, neppure dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate sulla base di quanto disposto dalle norme che regolano le attività sportive, per quanto compatibili con il CTS, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività. È previsto, in ogni caso, l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Art. 23 (Sezioni e Trasformazione – Terzo Settore)

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere le proprie finalità sociali. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'associazione in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva. L'assemblea ordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 24 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione e scioglimento dell'associazione deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 7 del presente statuto, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore Dlgs 117/2017 ad altra associazione del Terzo Settore. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 25 (Norme di rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e le relative norme di attuazione. Nel caso di contrasto tra il presente Statuto, eventuali Regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, prevale quanto previsto dal Codice del terzo Settore.

27 FEB, 2026

we, people

1,400,000,000

Cenozoico

On 11

1429.176

T. 5.

TUTALE

Registrieren & loggen D.

al. H. 43 Mod. 3 Vol. 1

ad anula to Esse



LA DILETTANTEZZA DELLE ENTRATE

SPED. IN A.B. 11/1994

Evolution of viruses

Province

delenda del Doreture Province